



## TRIBUNALE DI ROMA

### Terza Sezione Civile

Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 65130 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, promosso

DA

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE - A.N.P.A.N.A. ONLUS**, con sede legale in Roma, alla Via Cornelio Sisenna n. 53 c/o Mercato Coperto di Torre Spaccata (C.F. 97038680589), in persona del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e legale rappresentante p.t., nonché **GIRARDI LORENZO**, nato ad Altamura (BA) il 01.04.1961 (C.F. GRR LNZ 61D01 A225J), **D'ADAMO VINCENZO**, nato a Policoro (MT) il 13.07.1976 (C.F. DDM VCN 76L13 G786S), **LAGANA' GIUSEPPE**, nato a Mantova il 26.11.1959 (C.F. LGN GPP 59S26 E897Y), e **MANFREDI RAFFAELE**, nato ad Oristano il 19.11.1973 (C.F. MNF RFL 73S19 G113X), tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Lazio n. 20/C, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Onofrio, che, con l'Avv. Giovanni Celano del Foro di Pisa, li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.

*Ricorrenti*

CONTRO

**PELLECCHIA FRANCESCO**, nato a Napoli il 21.10.1970 (C.F. PLL FNC 70R21 F839Q), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Antonio Bennicelli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Mario Cevolotto, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.



*Resistente*

OGGETTO: Ricorso ex artt. 669 *ter* e 700 c.p.c..

Letto il ricorso con il quale D'Adamo Vincenzo, Laganà Giuseppe e Manfredi Raffaele, in qualità di soci e di componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della A.N.P.A.N.A. Onlus, nonché Girardi Lorenzo, in proprio - quale socio e componente del medesimo Consiglio Direttivo Nazionale - ed in rappresentanza della Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, hanno chiesto di

1. inibire a Pellecchia Francesco di agire in nome e per conto della A.N.P.A.N.A. Onlus, nonché di compiere ogni e qualsiasi atto di gestione e di rappresentanza nell'interesse della medesima Associazione;

2. inibire a Pellecchia Francesco di porre in essere qualsiasi comportamento o atto che possa concretizzare una condotta ostativa all'operato di essi ricorrenti in qualità di membri del Consiglio Direttivo Nazionale della A.N.P.A.N.A. Onlus;

3. ordinare a Pellecchia Francesco di "*revocare [...] l'assemblea dei soci convocata in data 8 novembre 2015 per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale A.N.P.A.N.A. Onlus*";

4. inibire a Pellecchia Francesco di dichiarare l'assemblea dei soci A.N.P.A.N.A. Onlus, dallo Stesso convocata per l'8 novembre 2015, validamente costituita, nonché di presiederla, di parteciparvi come candidato e di ivi esprimere il proprio voto, ed, ancora, di eseguire lo scrutinio dei voti, di proclamare i risultati delle votazioni e di proclamarsi eletto;

5. ordinare a Pellecchia Francesco di consegnare nelle mani dei ricorrenti le chiavi della sede associativa e di tutta la documentazione, amministrativa e contabile, della A.N.P.A.N.A. Onlus, o, in subordine, di esibire ai ricorrenti la medesima documentazione.

Rilevato che i ricorrenti hanno indicato i termini della proponenda azione di merito, deducendo di voler agire al fine di ottenere l'accertamento della validità ed



efficacia delle dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale della A.N.P.A.N.A. Onlus, rassegnate da Pellecchia Francesco, l'accertamento della illegittimità della condotta dallo Stesso posta in essere dopo le dimissioni ed, ancora, la condanna dell'odierno resistente alla "*cessazione delle condotte illegittimamente poste in essere in rappresentanza di*" A.N.P.A.N.A. Onlus, oltre che al risarcimento dei danni cagionati alla predetta Associazione.

Considerato che, a fondamento delle spiegate istanze cautelari, i ricorrenti hanno dedotto che

- a far data dal giugno 2015 erano sorti dissidi e contrasti tra la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della A.N.P.A.N.A. Onlus, ed il relativo Presidente Pellecchia Francesco;
- i dissidi originavano, tra l'altro, dalla pretesa dell'odierno resistente di accentrare in sè tutti i poteri gestori, senza condividere con gli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale le decisioni di maggiore interesse per l'Associazione;
- a fronte di ciò Pellecchia Francesco, nel tentativo di provocare lo scioglimento del Consiglio Direttivo Nazionale, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente di detto organo;
- il medesimo resistente aveva, peraltro, confermato le cennate dimissioni, dichiarandole irrevocabili;
- anche altri due componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della A.N.P.A.N.A. - ovvero Levato Carmine e Di Fiore Giuseppe - avevano rassegnato le dimissioni dalla carica;
- contrariamente a quanto ritenuto e sperato da Pellecchia Francesco, le cennate dimissioni, rassegnate da tre dei sette componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, non erano tali da comportare lo scioglimento di detto organo, alla luce delle previsioni dell'art. 6 dello Statuto e dell'art. 3 del regolamento di attuazione;
- avvedutosi di ciò, Pellecchia Francesco, sebbene ormai privo dei poteri connessi alla carica precedentemente rivestita, aveva posto in essere



svariate iniziative volte ad impedire il funzionamento e la concreta operatività dell'organo gestorio centrale dell'Associazione, e ad arrogarsi compiti e funzioni che non gli competevano;

- in particolare, Pellecchia Francesco aveva continuato ad agire, nei rapporti esterni e nelle relazioni con gli altri associati, quale Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale della A.N.P.A.N.A., ed, in tale asserita veste, aveva, tra l'altro, sospeso cautelativamente essi ricorrenti da *“ogni incarico o delega”* ed, inoltre, aveva dichiarato sciolto l'organo amministrativo in carica e convocato l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti di detto organo;
- inoltre, Pellecchia Francesco non aveva inteso consegnare loro le chiavi della sede dell'Associazione e la relativa documentazione ed aveva precluso loro l'accesso ai *“sistemi informatici”* dell'Ente.

Viste le eccezioni e difese svolte dal resistente Pellecchia Francesco, il quale, nel contestare le prospettazioni ed istanze cautelari di parte avversa, ha, a propria volta, spiegato domande cautelari, chiedendo, in particolare, di

- *“inibire a Girardi Lorenzo ed agli altri ricorrenti il potere di agire in nome e per conto della A.N.P.A.N.A. Onlus, nonché di compiere ogni atto di gestione e di rappresentanza nell'interesse dell'Associazione e di porre in essere qualsiasi atto o comportamento lesivo dei diritti personalissimi dell'Ente A.N.P.A.N.A. Onlus (nome, marchio, emblema, reputazione et similia)”*;
- annullare *“la ratifica alla carica di Presidente”* di Girardi Lorenzo, in quanto adottata da Consiglio Direttivo Nazionale illegittimamente composto;
- *“inibire a Girardi Lorenzo di relazionarsi con Istituzioni quali le Prefetture, le Questure ecc, i soci A.N.P.A.N.A., i soci che rivestono cariche in A.N.P.A.N.A. ed i terzi in genere, utilizzando abusivamente la carica di Presidente dell'Associazione”*.

Sentiti i Procuratori delle parti ed esaminata la documentazione prodotta.



## OSSERVA

In apertura di motivazione par d'uopo rammentare che, come certo ben noto, il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. ha carattere residuale, per modo che lo stesso può essere utilmente esperito solo qualora l'ordinamento non preveda misure cautelari tipiche a tutela del diritto fatto valere (o che si intende far valere) in giudizio.

Ciò posto, deve rilevarsi che l'ordinamento appronta un rimedio tipico - quale quello contemplato nell'art. 23, III co., c.c. - per ottenere, in via cautelare, che siano "paralizzati" gli effetti di delibere e provvedimenti adottati da organi di un'associazione, in attesa della definizione del giudizio di merito volto ad ottenere l'annullamento dei medesimi atti.

Segnatamente l'art. 23 c.c. - pacificamente applicabile, in via analogica, anche alle associazioni non riconosciute, in quanto compatibile con il relativo ordinamento - assegna espressamente al giudice il potere di sospendere l'esecuzione di deliberazioni assunte dall'organo assembleare, in presenza di "gravi motivi". Ed è indubbio che il cennato provvedimento di sospensione abbia natura cautelare, essendo strumentale al conseguimento, in via provvisoria ed anticipata, degli effetti dell'azione di annullamento di cui al primo comma stesso art. 23 c.c., onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa vanificare gli effetti pratici cui l'azione è preordinata.

Non par superfluo osservare, poi, che - come evidenziato da consolidata giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale - la disposizione dell'art. 23 c.c. è applicabile anche a tutte le decisioni di organi di associazioni, diversi dall'assemblea, direttamente incidenti su diritti soggettivi connessi al rapporto associativo; e ciò, del resto, in sintonia con quanto previsto in tema di società, laddove si ritiene che gli artt. 2377 e 2378 c.c., in materia di impugnazioni di deliberazioni assembleari, trovino applicazione anche con riferimento alle decisioni dei consigli di amministrazione delle società di capitali direttamente incidenti su diritti soggettivi dei relativi soci.



Deve, inoltre, rammentarsi che la sospensione degli effetti e dell'esecuzione di deliberazioni adottate da organo di associazione, riconosciuta e non, presuppone, in ogni caso, la previa instaurazione del procedimento volto ad ottenere la declaratoria della invalidità dei medesimi provvedimenti.

Fatte tali premesse e passando all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che molte delle misure cautelari sollecitate nel presente procedimento ex art. 700 c.p.c. riposano sull'assunto della illegittimità di provvedimenti e deliberazioni formalmente riconducibili ad organi della A.N.P.A.N.A. Onlus, presuppongono l'accertamento della invalidità di detti provvedimenti, e sono volte sostanzialmente ad ottenere che siano poste nel nulla le medesime determinazioni e deliberazioni o che, comunque, siano paralizzati i relativi effetti.

E ciò deve dirsi, in particolare, con riferimento alle richieste cautelari di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni rassegnate nel ricorso, nonché in relazione alle richieste cautelari articolate da Pellecchia Francesco.

Segnatamente, con la richiesta di ordinare a Pellecchia Francesco di "revocare l'assemblea" convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale della A.N.P.A.N.A. Onlus, e di inibire al medesimo tutte le attività connesse alla celebrazione di tale assemblea, i ricorrenti hanno inteso, all'evidenza, sortire i medesimi effetti conseguibili mediante la sospensione, ex art. 23 c.c., della esecuzione e degli effetti di specifici provvedimenti adottati da Pellecchia Francesco, nella dichiarata qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale della A.N.P.A.N.A. Onlus.

Analoghe considerazioni vanno, poi, svolte con riferimento alle istanze cautelari formulate dal resistente, il quale, peraltro, neppure ha indicato l'azione di merito rispetto alla quale si porrebbe come strumentale la tutela richiesta nella presente sede.

Pertanto, le cennate istanze cautelari devono ritenersi inammissibili, per difetto del requisito della residualità prescritto per l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 700 c.p.c..



Ritiene, poi, questo Giudice che non possano trovare accoglimento le ulteriori istanze cautelari formulate dai ricorrenti, non essendo dato apprezzare il *fumus boni juris* della preannunciata azione di merito.

In particolare, all'indagine sommaria propria di questa fase e sulla scorta degli elementi di giudizio disponibili, non è dato apprezzare la probabile fondatezza dell'assunto dei ricorrenti secondo cui Pellecchia Francesco, fin dall'agosto 2015, non rivestirebbe più la carica di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.N.P.A.N.A. Onlus, avendo rassegnato dimissioni irrevocabili.

Invero, le comunicazioni inviate dall'odierno resistente a mezzo posta elettronica, contenenti le dichiarazioni di dimissioni invocate dagli odierni istanti, "lette" nel contesto concreto in cui si sono inserite ed esaminate – come corretto e doveroso - non isolatamente, bensì unitamente alle dichiarazioni precedenti e successive, sia del medesimo Pellecchia Francesco che degli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale A.N.P.A.N.A. Onlus (compresi gli odierni ricorrenti) sono tutt'altro che indicative della effettiva volontà di Pellecchia Francesco di rinunciare alla carica rivestita.

Si consideri che – per quanto inferibile dalla documentazione prodotta dal resistente come allegato n. 10 – la prima comunicazione e-mail con cui Pellecchia Francesco dichiarava di voler rassegnare le dimissioni veniva inoltrata, in data 25.08.2015, nell'ambito di un "dibattito" avviato, appena qualche ora prima, proprio dal ricorrente D'Adamo Vincenzo il quale, dopo aver svolto talune doglianze, affermava quanto segue: *"Pertanto da questo momento faccio presente che ho con un atto serio capito che così non si può andare avanti tutti rimettiamo le dimissioni nelle mani dei soci e si ritorna alle votazioni [...] Da questo momento sono in attesa della convocazione di una riunione chiarificatoria"*.

Peraltro, a seguito delle dichiarazioni di vari componenti del Consiglio Direttivo Nazionale - tra cui anche taluni ricorrenti - di non voler accettare le dimissioni di Pellecchia Francesco, quest'Ultimo, con messaggio di posta elettronica inoltrato il 30 agosto 2015, manifestava l'evidente volontà di ritirare le dimissioni, dichiarando quanto segue: *"Vista la richiesta di tutti i consiglieri di*



*ritirare le dimissioni di tutti e proseguire nel nostro mandato [...]; considerato che per il buon proseguimento è opportuno stilare un documento di intenti con la rivisitazione dei futuri progetti ed attività, (propongo) di indire una riunione di CDN a Roma in data 19 settembre 2015 alle ore 15:30”; e non par superfluo evidenziare che, ancora una volta, la sollecitazione alla convocazione della riunione per chiarimenti veniva formulata dal ricorrente D’Adamo Vincenzo che, con e-mail del 29 agosto 2015 rappresentava, tra l’altro, quanto segue: “Rinnovo pertanto cortesemente al Presidente una riunione che riporti il CDN ad un normale proseguo dei suoi lavori”.*

Oltremodo significativa, per i fini che ci occupano, è la comunicazione del 10 settembre 2015, trasmessa dal ricorrente Girardi Lorenzo (ma attribuita a tutti gli odierni istanti, indicati in calce) ed avente il seguente tenore: “[...] Il CDN composto dai consiglieri in carica ha deciso, con supplizio, di accettare le dimissioni dei consiglieri Giuseppe Di Fiore e Carmine Levato. Tanto motivato anche per quanto ne è conseguito alla missiva del Presidente Pellecchia del 30.08.2015 [...]. La sola posizione dimissionaria sospesa è quella del Presidente Pellecchia, in attesa di conferme dirette da parte di questi dell’intento di dimissioni all’incarico e/o di rientro, con un incontro chiarificatore con i restanti membri del CDN”

E dando pronto riscontro alla richiesta di cui sopra, con messaggio trasmesso in data 11.09.2015, alle ore 10:29, Pellecchia Francesco, ben lungi dal confermare la volontà di dimettersi dalla carica, dichiarava quanto segue: “**Vi ricordo che le mie dimissioni erano state rassegnate esclusivamente per provare a redimere dissapori creati tra alcuni di voi; pertanto invito tutti ad evitare ulteriori comunicazioni a mezzo e-mail fino alla riunione richiesta all’unisono. Come da mia precedente comunicazione del 30.08.2015, indirizzata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, confermo il già avvenuto ritiro delle mie dimissioni in tale data a seguito di vostra richiesta**”.

Ebbene, alla luce di tali emergenze, non possono che disattendersi anche le ulteriori istanze cautelari formulate dai ricorrenti.



Ritiene, infine, questo Giudice che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali, anche in ragione della soccombenza reciproca.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 65130/2015 R.G., così provvede:

- Rigetta il ricorso.
- Rigetta le istanze cautelari formulate da Pellecchia Francesco.
- Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.

Si comunichi

Il Giudice  
Clelia Buonocore

